2. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Mancata adozione di una proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo (art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 35)*

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio 8 maggio 2000, che respinge la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [documento COM(2000) 195 def.].

Dispositivo

1) La decisione del Consiglio 8 maggio 2000 che respinge la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [documento COM(2000) 195 def.], è annullata.

2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 — Duarte y Beltrán / UAMI — Mirato (INTEA)

(Causa T-353/02)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INTEA — Marchi denominativi anteriori nazionali INTESA — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi INTEA e INTESA [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34-35)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 6 agosto 2002 (R 407/2001-2), relativa ad una procedura di opposizione tra Duarte y Beltrán, SA e Mirato SpA.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Duarte y Beltrán SA
Marchio comunitario interessato:	marchio denominativo INTEA per prodotti delle classi 3, 16 e 21 — domanda n. 99747
Titolare del marchio o del segno invocato nel procedimento di opposizione:	MIRATO SpA
Marchio o segno fatto valere a sostegno dell'opposizione:	due marchi italiani, un marchio internazionale nonché un marchio greco, un marchio finlandese, un marchio svedese, un marchio britannico e un marchio irlandese INTESA per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 21 per quanto riguarda uno dei due marchi italiani, e per prodotti della classe 3 per quanto riguarda gli altri
Decisione della divisione di opposizione:	accoglimento parziale dell'opposizione (rischio di confusione relativamente ai prodotti della classe 3)
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 — Gillette / UAMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport)

(Causa T-286/03)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo RIGHT GUARD XTREME sport — Marchio nazionale figurativo anteriore WILKINSON SWORD XTREME III — Rischio di confusione — Rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo che include i termini «RIGHT GUARD XTREME sport» e marchio figurativo che include i termini «WILKINSON SWORD XTREME III» [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 81-82)